

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 19/12/2024

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto della pensione stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2024. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di spese di istruttoria e di commissioni di intermediazione creditizia, per la somma complessiva di € 1.337,82, calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo, alla restituzione delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento, di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, di € 20,00 per la presentazione del ricorso medesimo e di € 138,35 versate all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. L'intermediario eccepisce la non rimborsabilità dei costi *up front*, quali sono le voci di spesa richieste dal ricorrente. Quanto alle commissioni dell'intermediario del credito, inoltre, l'intermediario sostiene che le stesse non siano state incassate dalla banca ma dal terzo intermediario cui il cliente si è autonomamente rivolto. Infine, l'intermediario eccepisce la illegittima applicazione della penale di estinzione anticipata. Per tali motivi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare vale la pena evidenziare che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria (come nel caso in esame), nonché incassando le relative somme, «per quanto attiene alle [...] “commissioni di intermediazione” e [alle] “commissioni di distribuzione” che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D'altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel caso in esame, dagli atti emerge che tanto il conteggio estintivo quanto la quietanza liberatoria siano stati emessi dall'intermediario resistente, pertanto la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione è stata correttamente indirizzata all'intermediario resistente. Nel merito il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2024, in corrispondenza della rata n. 50. Il conteggio estintivo e la relativa quietanza si trovano in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme

non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte». Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che tanto le commissioni di intermediazione quanto le spese di istruttoria devono ritenersi *up front* in quanto relative esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	5,50%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	36,74%						
Spese di Istruttoria				395,00 €	Up front	Curva degli interessi	145,12 €		145,12 €
Commissione Intermediazione Creditizia				1.898,40 €	Up front	Curva degli interessi	697,47 €		697,47 €
Totale									842,59 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 842,59, oltre agli interessi dalla data del reclamo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote

trattenute in eccedenza dall'intermediario in quanto formulata in modo del tutto generico e comunque priva di elementi probatori a sostegno. Del pari non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità. Infine, va respinta la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB, poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato corrispondere all'1% del debito residuo del finanziamento; il ricorrente non contesta il criterio di calcolo utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 842,59, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI